SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

185. 11 GIUGNO 1970

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 1970

Presidenza del Presidente
TRABUCCHI

La seduta ha inizio alle ore 18,10.

Il Presidente, data l'assenza del senatore D'Angelosante, relatore per la Regione della Sicilia, riferisce in merito alla sostituzione del defunto senatore Heros Cuzari in detta Regione. Il Presidente informa che un candidato non eletto, dello stesso Gruppo cui apparteneva il senatore Cuzari, ha presentato un'istanza, con la quale — riferendosi ad un ricorso inviato a suo tempo alla Giunta e da questa respinto nella seduta del 24 luglio 1969 — chiede che la Giunta disponga alcuni accertamenti istruttori prima di procedere alla sostituzione del senatore Cuzari. Dopo interventi dei senatori Torelli, Bernardinetti, Tropeano, Ricci, Gianquinto e del Presidente, la Giunta ritiene non accoglibile l'istanza suddetta, fermi restando, ovviamente, tutti i diritti esperibili dall'interessato, a norma della legislazione vigente, allorchè sia avvenuta la sostituzione del senatore Cuzari.

La Giunta accerta quindi che il primo dei candidati non eletti del Gruppo cui apparteneva il defunto senatore Cuzari è il signor Alfio Di Grazia.

Successivamente la Giunta dichiara valida, per la Regione dell'Emilia-Romagna, la elezione del senatore Carlo Cerri, proclamato nella seduta del Senato del 30 aprile 1970, in seguito alle dimissioni del senatore Giacomo Ferrari.

La Giunta riprende poi la discussione, iniziata nella seduta del 20 maggio 1970, sulle cariche ricoperte dai senatori eletti nella Regione delle Marche. Dopo interventi dei senatori Gianquinto, Bermani, Ricci, Torelli, del relatore, senatore Pecoraro, e del Presidente, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 19,15.

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 1970

Presidenza del Presidente
CASSIANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pennacchini.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE REDIGENTE

« Riforma del Codice penale » (351).
(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione riprende l'esame degli articoli approvando, in primo luogo, l'articolo 59 che sopprime le parole: « delinquenti

per tendenza » in tutte le disposizioni del Codice penale, in cui esse ricorrono.

Successivamente si approvano l'articolo 12, con la soppressione della seconda parte del primo comma e l'articolo 12-*bis* — proposto dalla Sottocommissione — che sopprime l'articolo 31 del Codice penale.

Si discute, quindi, una modifica dell'articolo 13 (proposta dalla Sottocommissione) nella parte concernente l'articolo 34 del Codice penale (soppressione delle parole: « potestà maritale » nel secondo e terzo comma e sostituzione del secondo comma con il seguente: « il giudice, nelle sentenze di condanna per delitti commessi con abuso della patria potestà, può infliggere la sospensione dell'esercizio di essa per un periodo di tempo non inferiore alla misura della pena detentiva e non superiore al doppio di essa ». Su tali modifiche intervengono i senatori Zuccalà, Tomassini e Follieri, i quali esprimono qualche perplessità; l'ulteriore esame del citato testo è, quindi, rinviato, mentre viene approvata la seconda parte dello stesso articolo 13, proposta dalla Sottocommissione, che reca la soppressione dell'articolo 35 del Codice penale e si sciolgono le riserve sull'articolo 21; quest'ultimo è approvato con la modifica del punto 6 e con l'aggiunta di un punto 7 così formulato: « l'avere, prima che siano compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento di appello, riparato il danno mediante il risarcimento integrale di esso, ovvero il risarcimento parziale secondo le capacità economiche dell'imputato e, quando sia possibile, mediante la restituzione ».

Successivamente la Commissione approva l'articolo 24 con la sostituzione all'ultima riga del 2° comma delle parole: « un quarto » con le parole « un quinto ».

Il relatore, senatore Leone, illustra poi il seguente articolo 24-*bis*, proposto dalla Sottocommissione: « Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze ».

Tale articolo viene approvato.

Si approvano — quindi — l'articolo 25 del disegno di legge (con riserva di coordinamento), nonchè l'articolo 26 con le modifiche proposte dalla Sottocommissione al secondo e terzo comma (il nuovo testo di entrambi i commi risulta, quindi, del seguente tenore: « Nel caso di più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge, commesse in tempi diversi o contestualmente, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, l'agente soggiace alla pena che dovrebbe infliggersi per le violazioni più gravi, aumentata fino al triplo »; « Nei casi preveduti da questo articolo, la pena deve essere inferiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti »). Successivamente la Commissione approva l'articolo 27 ed un articolo 27-*bis*, proposto dalla Sottocommissione ed illustrato dal relatore, che modifica l'articolo 89 del Codice penale, con l'aggiunta, dopo le parole finali: « la pena è diminuita », delle parole: « da un terzo alla metà ».

I senatori Zuccalà e Tomassini propongono — a questo punto — di inserire un articolo 27-*ter* per sopprimere l'articolo 90 del Codice penale, relativo agli stati emotivi e passionali in cui è stato commesso il reato; il presidente Cassiani si dichiara perplesso in quanto la citata soppressione implicherebbe — tra l'altro — il mantenimento del delitto d'onore; il senatore Lisi si dichiara, dal canto suo, favorevole alla proposta; il senatore Follieri suggerisce di non sopprimere, bensì di modificare l'articolo 90 del Codice penale, aggiungendovi le parole: « salvo che determinino uno stato di infermità ».

Il senatore Leone propone di rinviare la discussione su tale modifica per consentirne

l'ulteriore approfondimento. Si approvano quindi, con modifiche, l'articolo 28 e, senza modifiche, gli articoli 29, 30 e 31.

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12.

FINANZE E TESORO (5ª)

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 1970

Presidenza del Presidente
MARTINELLI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Attaguile e Borghi e per il tesoro Schietroma.

La seduta ha inizio alle ore 10.

PER LA MORTE DEL SENATORE CUZARI

Il presidente Martinelli ricorda con commosse parole la figura del compianto senatore Heros Cuzari, sottolineando il contributo di competenza ed intelligenza da lui apportato al Senato e alla Commissione. Sospende quindi brevemente i lavori in segno di lutto.

(*La seduta, sospesa alle ore 10,05, viene ripresa alle ore 10,15*).

PER IL CONDONO DI SANZIONI TRIBUTARIE NON AVENTI NATURA PENALE

Il presidente Martinelli chiede al sottosegretario Borghi se è in grado di esprimere l'avviso del Governo in merito a un provvedimento di condono delle sanzioni tributarie non aventi natura penale, sul quale la Commissione si era soffermata nella seduta del 12 maggio, al momento della emissione del parere sul recente provvedimento di amnistia.

Il sottosegretario Borghi, dopo aver ricordato che il problema era stato sollevato sia alla Camera dei deputati sia al Senato, sempre in occasione della recente amnistia, rinvia alle dichiarazioni fatte in tale occasione dal Guardasigilli.

Il presidente Martinelli ribadisce l'opportunità di un provvedimento di condono tributario, in quanto, con la recente amnistia, sono state sottoposte al provvedimento di clemenza forme di evasione fiscale implicanti sanzioni penali, mentre si sono escluse quelle più lievi, che importano sanzioni soltanto amministrative. L'oratore prosegue dichiarando che può essere comprensibile che il Governo non voglia assumere l'iniziativa in proposito, ma in tal caso lo stesso Governo dovrebbe prendere posizione sulle iniziative parlamentari.

Favorevole ad un provvedimento di condono si dichiara anche il senatore Trabucchi, ricordando i numerosi processi pendenti per lievi infrazioni tributarie.

Il senatore Zugno dichiara anch'egli di condividere l'impostazione del Presidente, favorevole al collegamento del condono tributario con la recente amnistia, mentre in senso contrario a tale connessione si pronuncia il senatore Banfi, affermando che l'amnistia ha avuto un carattere prevalentemente politico.

Il sottosegretario Borghi ricorda, a quest'ultimo proposito, che gli articoli di carattere tributario inseriti nel recente provvedimento di amnistia sono da ricondurre ad una decisione adottata — nonostante il contrario parere del Governo — dalla Commissione parlamentare della Camera dei deputati che esaminò il provvedimento.

La Commissione aderisce infine ad un suggerimento del Presidente volto a stabilire che entro il prossimo mercoledì il Governo dovrà esprimere il proprio parere in merito ai provvedimenti di iniziativa parlamentare in materia di condono tributario.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Martinelli sottolineando che, dopo la costituzione delle regioni a statuto ordinario, diventa ancor più urgente il disegno di legge sulle procedure della programmazione (n. 180), suggerisce che venga fissata una data entro la quale il Ministro del bilancio debba prendere posizione sul testo del disegno di legge assegnato all'apposita Sottocommissione.

Il senatore Antonino Maccarrone, nell'aderire a tale proposta, suggerisce che il Governo venga convocato di fronte alla Commissione plenaria in modo che questa possa delibare i problemi politici postisi successivamente al ritorno in Commissione del provvedimento; eventualmente — egli conclude — la Sottocommissione potrà riunirsi successivamente per mettere a punto il testo.

La proposta è accolta dal presidente Martinelli, mentre il senatore Fortunati suggerisce che il Ministro del bilancio sia chiamato ad un'apposita seduta da tenersi martedì pomeriggio.

In senso contrario a quest'ultima proposta si pronuncia il senatore Athos Valsecchi; la maggioranza della Commissione delibera di aderire al suggerimento del senatore Fortunati.

Il Presidente comunica che da molte parti gli è stata prospettata l'opportunità di non tenere seduta domani mattina: tale giudizio è condiviso dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

« Integrazione delle disposizioni transitorie sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza » (709), d'iniziativa dei senatori Corrias Efisio e Deriu.

(Esame).

Il presidente Martinelli, nello svolgere la sua esposizione introduttiva, si rifà al dibattito svoltosi a proposito del disegno di legge nella seduta del 22 maggio ultimo scorso, ribadendo che la natura settoriale del provvedimento non ne intacca il fine sostanzialmente perequativo. Per questa considerazione egli suggerisce che la Commissione chieda l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Il senatore Cifarelli manifesta la sua opposizione a questa ultima proposta, osservando che occorre procedere in questa materia in base ad una visione organica, pena la necessità di continue leggine perequative.

Il senatore Efisio Corrias ritiene infondato il motivo dell'opposizione del senatore Cifarelli, ricordando che la Guardia di finanza, per il fatto di dipendere da un Ministero tecnico, riceve sempre un trattamento peggiore di quello degli altri corpi armati dello Stato. Egli sottolinea quindi il fatto che il disegno di legge da lui presentato tende a rimediare ad un'intricata situazione legislativa che ha dato luogo ad effettive ingiustizie e conclude affermando che se il metodo delle leggine non è il migliore per legiferare, è certamente il solo praticabile nel caso di specie; egli insiste quindi perchè venga richiesta l'assegnazione in sede deliberante.

Tali argomentazioni sono condivise dal senatore Trabucchi, il quale dichiara che la rapida evoluzione della realtà non consente l'indefinito rinvio di tutti i problemi alla riforma organica; egli aggiunge che, essendo la Guardia di finanza un corpo dall'organico assai ristretto, il provvedimento ha un'efficacia perequatrice notevole. Le osservazioni dei due precedenti oratori sono condivise dal senatore Athos Valsecchi, il quale obietta al senatore Cifarelli che le ragioni di principio da lui addotte avrebbero dovuto essere invocate quando si creò la sperequazione oggi lamentata.

Il senatore Borsari, riconoscendo l'esistenza della condizione di sperequazione alla quale il disegno di legge tende a porre rimedio, suggerisce che la Commissione proceda ad un organico esame di tutti i problemi del personale della Guardia di finanza in modo da evitare che anche il provvedimento in esame finisca per dar luogo a nuove sperequazioni.

Il senatore Cifarelli, nel ribadire la propria opposizione al provvedimento, obietta al senatore Trabucchi che le scarse dimensioni organiche del corpo della Guardia di finanza non giustificano alcun trattamento preferenziale, in quanto tale condizione è nota a chi entra in tale corpo. Egli riafferma quindi la necessità di procedere in base ad una visione organica dei problemi del personale statale.

Il presidente Martinelli afferma, a tale proposito, che proprio per assicurare un certo grado di organicità è solito assumersi l'incarico di relatore su tutti i provvedimenti concernenti la Guardia di finanza, sostenendo soltanto quelli che, come nel caso in esame, appaiono effettivamente fondati su valide ragioni di equità.

Prende quindi la parola il sottosegretario per le finanze Attaguile, il quale afferma che il Governo è consapevole delle situazioni ingiuste che si sono determinate a seguito di precedenti provvedimenti e riafferma che, di solito, la Guardia di finanza riceve un trattamento peggiore di quello degli altri corpi armati dello Stato; egli si pronuncia quindi in senso favorevole al provvedimento aggiungendo che la spesa che esso comporta è di dimensioni talmente ridotte da non porre problemi di copertura.

Vengono quindi accolti i due articoli del disegno di legge. Successivamente, il senatore Fortunati, dopo aver elogiato il livello di preparazione della Guardia di finanza ed in particolare degli ufficiali, sottolinea l'esigenza di modificarne lo *status* allo scopo di eliminare il carattere di corpo militare, in quanto la struttura gerarchica che da esso deriva contrasta radicalmente con i compiti sempre più tecnici e di accertamento che competono alla stessa Guardia di finanza.

Viene infine conferito mandato al presidente Martinelli di riferire all'Assemblea in senso favorevole al disegno di legge.

La seduta termina alle ore 11,30.

ISTRUZIONE (6ª)

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 1970

Presidenza del Presidente
RUSSO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Rosati e Romita.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

« Riforma dell'ordinamento universitario » (612);

« Modifica dell'ordinamento universitario » (30), di iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

« Nuovo ordinamento dell'Università » (394), d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri;

« Provvedimenti per l'Università » (408), d'iniziativa dei senatori Gronchi ed altri;

« Riforma dell'Università » (707), d'iniziativa dei senatori Sotgiu ed altri;

« Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan;

« Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università » (236), d'iniziativa del senatore Formica;

« Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola » (81), d'iniziativa dei senatori Romano ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Prosegue l'esame dell'articolo 13-*bis*, concernente il tempo pieno del docente di ruolo.

Dopo che il relatore Bertola ha proposto l'approvazione di un emendamento dei senatori De Zan ed altri (secondo cui l'iscrizione all'albo professionale speciale non consente di esercitare attività professionale di carattere privato), si apre un dibattito sulla natura dell'attività svolta dai docenti su autorizzazione del dipartimento. Il senatore Iannelli ritiene che tale attività non assuma carattere pubblicistico e prospetta il problema della responsabilità (se essa debba ricadere cioè sul dipartimento o sul singolo docente) da essa derivante.

Il senatore Piovano afferma che un privato non deve rivolgere richieste direttamente al singolo docente il quale, anche al di fuori dell'Università, deve esercitare un'attività come pubblico impiegato per conto del dipartimento e non come privato; la senatrice Franca Falcucci dichiara che l'esercizio di attività professionali, anche se avvenga su sollecitazioni di privati, viene autorizzato sempre dal dipartimento, in quanto arricchisce la capacità di ricerca e soddisfa l'interesse obiettivo dell'Università; la senatrice Maria Lisa Cinciari Rodano considera invece l'opinione della senatrice Franca Falcucci contrastante con la ragione di fondo dell'attività dipartimentale, in quanto se la richiesta non fosse rivolta al dipartimento — che poi designerà il singolo docente — il piano di lavoro verrebbe impostato praticamente dal docente stesso; il senatore Carraro ritiene che l'attività in questione resti attività di tipo privatistico in quanto propria di chi la esegue, anche se autorizzata dal dipartimento; il sena-

tore Codignola, partendo dal divieto di svolgere attività privata, contenuto nella proposta del senatore De Zan, ritiene che l'attività organizzata dal dipartimento — che deve quindi risponderne — avvenga sempre per interesse pubblico ed assuma quindi in ogni caso rilievo pubblicistico; il senatore Papa sottolinea anch'egli il rilievo pubblico della attività svolta dal docente e la responsabilità del dipartimento, salva rivalsa sul docente; il senatore Spigaroli ricorda che l'autorizzazione viene concessa sulla base di serie motivazioni e critica i preconcetti sul funzionamento degli organi accademici, da cui sono viziati gli atteggiamenti dell'opposizione di sinistra; il relatore Bertola afferma che l'emendamento del senatore De Zan risolve il problema del divieto dell'attività privata; il senatore Codignola, allo scopo di specificare le conseguenze dell'iscrizione in albi speciali, propone un emendamento in base al quale, ove a giudizio della Giunta di ateneo siano riconosciuti utili, ai fini didattici e scientifici, attività applicative fuori dell'Università, i docenti interessati possono essere autorizzati a svolgerle per conto del dipartimento; il senatore Iannelli ritiene preferibile alla dizione « per conto », l'altra « nell'ambito e nell'interesse », proponendo inoltre di aggiungere dopo le parole: « le attività » l'inciso « aventi per contenuto prestazioni di carattere professionale anche esterne »; concorde si dichiara il relatore Bertola, mentre il senatore Pellicanò critica la tendenza ad adottare formule che consentono interpretazioni ambivalenti.

Il senatore Piovano propone a sua volta di modificare l'emendamento del senatore Codignola allo scopo di stabilire che sia il dipartimento ad assumere le attività in questione, che il Consiglio di dipartimento designi nel suo seno i docenti cui affidarle e infine che la responsabilità per tali attività venga assunta dall'Università. Quest'ultimo emendamento è respinto, dopo brevi dichiarazioni del relatore e del sottosegretario Romita, mentre la Commissione accoglie l'emendamento del senatore Codignola con le modifiche suggerite dal senatore Iannelli, alle quali il Gruppo comunista, tramite il senatore Piovano, si era dichiarato contrario.

La Commissione esamina quindi un emendamento presentato dai senatori comunisti e dal senatore Antonicelli, che propone una formulazione più rigorosa di quella dell'emendamento del senatore De Zan. L'emendamento (il quale stabilisce che al docente universitario è vietato di esercitare attività professionale privata), dopo interventi dei senatori Carraro, Iannelli, Cinciari Rodano, Cassano, del relatore Bertola e del sottosegretario Romita (che propone di collocarne il contenuto tra i divieti previsti nel settimo comma, fermo restando quanto previsto nell'undicesimo comma), è accolto nei termini suggeriti dal rappresentante del Governo, intendendosi in questo modo assorbito l'emendamento del senatore De Zan.

(*La seduta, sospesa alle ore 12, viene ripresa alle ore 12,30*).

Il relatore Bertola affronta il problema della ripartizione dei proventi, ricordando le varie proposte e dichiarandosi favorevole a quella del senatore De Zan, sulla quale aggiunge di voler precisare i due limiti, minimo e massimo, aumentando inoltre quest'ultimo. Dal canto suo il senatore Rossi illustra un emendamento del Gruppo comunista, secondo il quale il 10 per cento della quota parte dei proventi derivanti da attività alle quali abbiano partecipato gli studenti deve destinarsi all'Opera universitaria per il finanziamento delle spese che gli studenti sostengono per la ricerca e l'elaborazione delle tesi di laurea. Il relatore Bertola si dichiara favorevole ad una ripartizione tra tutti coloro che collaborano ad un lavoro e quindi anche agli studenti. Anche il senatore Iannelli si mostra propenso al principio di premiare gli studenti che lavorano di più, mentre il senatore Codignola afferma di apprezzare l'impostazione dell'emendamento comunista, che mira al vantaggio collettivo degli studenti — ai quali verrebbero in ogni caso rimborsate le spese per i lavori — evitando il regime di favoritismo che si rischierebbe altrimenti di creare con l'erogazione di benefici individuali.

Il senatore Giardina propone di indicare soltanto che l'Opera universitaria debba destinare una quota dei proventi agli studenti

del dipartimento; il senatore Spigaroli considera valida l'idea di destinare una parte dei proventi per assistere gli studenti, ma suggerisce di esaminare prima la ripartizione dei proventi derivante dalle attività svolte fuori del dipartimento, concordando con il relatore sull'opportunità di elevare le quote dei docenti (non inferiori al 30 e non superiori al 70 per cento). Il senatore Codignola — con cui dichiara di concordare il senatore Spigaroli — propone invece di stabilire il massimo del 60 per cento sia nei casi di attività svolte per conto terzi sia per gli altri proventi, precisando che deve trattarsi di proventi netti.

Dopo brevi interventi dei senatori Castellaccio (il quale prospetta l'ipotesi che un docente, svolto un incarico remunerativo, sia portato a disinteressarsi per un certo tempo dell'attività di ricerca), Bertola (che replica all'oratore precedente) e Romano (il quale afferma che il Gruppo comunista riproporrà con decisione in Assemblea la questione della natura dell'attività del docente), la Commissione approva l'emendamento del senatore De Zan, con le modifiche proposte dai senatori Codignola e Spigaroli (quest'ultimo aveva dichiarato nel frattempo di ritirare il proprio emendamento) e con riserva di coordinamento. Il comma successivo è approvato con una modifica formale.

Il senatore Codignola propone quindi due emendamenti: il primo riguarda l'indennità da riconoscere ai docenti che tengano due corsi nonchè la parificazione dei corsi di specializzazione a quelli svolti normalmente dal dipartimento ed il secondo concerne l'indennità di carica ai direttori del dipartimento. Dopo brevi interventi del senatore Giardina e del relatore Bertola (il quale paventa, tra l'altro, che i doppi corsi possano prestarsi ad abusi) la Commissione decide di accantonare gli emendamenti. Viene invece accolta la prima parte dell'emendamento del Gruppo comunista sulla destinazione della quota dei proventi all'Opera universitaria, mentre è respinta la seconda parte, contenente la specificazione sull'utilizzazione dei fondi.

La Commissione, respinto l'emendamento presentato nella precedente seduta dai senatori comunisti, sostitutivo dell'intero testo, accoglie — con il voto contrario del Gruppo comunista e l'astensione del senatore Zaccari — l'articolo 13-*bis*.

L'articolo dispone che il docente di ruolo non può esercitare attività industriali o di commercio in nome proprio o altrui nè attività professionale privata nè, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 20, assumere impieghi o svolgere opera di consulenza stabile presso privati o enti pubblici ovvero rivestire funzioni di amministratore o di sindaco in società che abbiano fine di lucro nè essere iscritto in albi professionali. Può essere autorizzato dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio di dipartimento, ad assumere attività di insegnamento presso un'Accademia militare o altra istituzione di formazione professionale superiore organizzata dall'amministrazione dello Stato.

I dipartimenti possono stipulare con enti pubblici o privati convenzioni, da sottoporre all'approvazione della Giunta di ateneo, per prestazioni o compiti di ricerca che siano ritenuti utili ai fini dell'attività didattica e scientifica. I relativi proventi netti affluiscono al bilancio dell'Università; una quota di essi, non inferiore al trenta e non superiore al sessanta per cento, viene distribuita, con deliberazione della Giunta di ateneo, fra coloro che hanno contribuito allo svolgimento delle prestazioni o alla realizzazione della ricerca.

Nel caso in cui alle prestazioni ed alle ricerche di cui al comma precedente partecipino studenti, il dieci per cento della quota indicata nel comma stesso viene destinato all'Opera universitaria.

I docenti di ruolo in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione in un albo professionale sono iscritti, a domanda, in elenchi speciali. Le modalità per l'istituzione e la tenuta dell'elenco speciale saranno determinate con regolamento da emanarsi, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, per le professioni sanitarie, e con il Mi-

nistro di grazia e giustizia, per le altre professioni.

Qualora, a giudizio della Giunta di ateneo, siano riconosciuti utili, ai fini didattici e scientifici, attività applicative per le quali è richiesta l'iscrizione negli albi professionali, anche esterne all'Università, i docenti di ruolo interessati possono essere autorizzati a svolgerle nell'ambito e nell'interesse del dipartimento.

I criteri di ripartizione fra Università e docente dei proventi relativi alle attività di cui sopra sono stabiliti dalla Giunta di ateneo.

Per le prestazioni previste nelle precedenti ipotesi, il docente di ruolo non può percepire complessivamente, nel corso di ciascun anno accademico, emolumenti che superino al netto di due volte la somma corrispondente allo stipendio annuale. Il predetto limite vale anche per il rimanente personale universitario che collabori nelle medesime attività.

Il docente che contravvenga ai divieti di cui sopra viene diffidato dal Consiglio di ateneo a cessare dalla situazione di incompatibilità e, trascorsi trenta giorni dalla data della diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene dichiarato decaduto dal Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Dopo interventi dei senatori Piovano e Codignola sul ritmo delle sedute da prevedere per la fase conclusiva dell'esame dei disegni di legge sulla riforma universitaria, ed in generale sul tempestivo approntamento del programma settimanale dei lavori, il presidente Russo formula la proposta, su cui la Commissione consente, che la prossima seduta venga tenuta domani, alle ore 9, per la discussione del disegno di legge n. 1134.

La seduta termina alle ore 13,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sui fenomeni di criminalità in Sardegna

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 1970

Presidenza del Presidente
MEDICI

La seduta ha inizio alle ore 11,30.

Il deputato Marras, coordinatore del secondo Gruppo di lavoro, riferisce alla Commissione sulle indagini svolte dal Gruppo in merito ai problemi delle zone interne a prevalente economia pastorale, sui temi affrontati nel corso degli incontri con varie autorità, tecnici e rappresentanze locali e sulle prime risultanze del lavoro svolto.

Dopo aver svolto un'ampia analisi della situazione economica e sociale della pastorizia e aver accennato all'incidenza di tale situazione — in particolare per quanto riguarda la transumanza — sulla criminalità e sul banditismo, illustra una serie di dati statistici e tecnico-economici in merito alla possibilità di soluzione dei problemi della pastorizia in Sardegna.

Conclude accennando ad alcune questioni più urgenti sulle quali la Commissione potrebbe pronunciarsi in merito ai problemi specifici della pastorizia e dell'utilizzazione dei suoi prodotti.

Dopo interventi dei deputati De Leonardis e Pirastu e del senatore Dal Falco, la discussione sulla relazione dell'onorevole Marras è rinviata ad altra seduta.

La Commissione delibera infine su alcune questioni concernenti le attività di singoli Gruppi di lavoro e su altri problemi organizzativi. Intervengono i deputati Pitzalis e Pirastu e i senatori Pala, Gianquinto e Deriu.

La seduta termina alle ore 12,40.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

6ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti)

Venerdì 12 giugno 1970, ore 9

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Deputati CAROLI ed altri. — Interpretazione autentica dell'articolo 4 e integrazioni della legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente gli insegnanti di educazione fisica (1134) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,15